

Nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate (danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES) ed il livello di sicurezza (da determinare mediante un'analisi riferita alla struttura priva di danno) sia maggiore del 60% dell'adeguamento sismico, potranno comunque essere realizzati, oltre agli interventi di riparazione delle parti non strutturali ed impiantistiche, anche interventi di rafforzamento locale finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali. In tal caso gli interventi dovranno essere coerenti con le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.3 della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e con gli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009", con un innalzamento del tetto di spesa per il solo rafforzamento da 150 €/mq a 250 €/mq. Allo stesso modo si potrà operare, con scelta del proprietario o dell'assemblea condominiale, su proposta ragionata del progettista, sia quando, ancora con danni strutturali leggeri, il livello di sicurezza sia minore del 60% dell'adeguamento, sia quando le parti strutturali abbiano danni più rilevanti ma concentrati in pochi elementi ed il livello di sicurezza della struttura considerata non danneggiata sia comunque superiore al 60% dell'adeguamento sismico. In tal caso gli interventi di rafforzamento locale avranno l'obiettivo di eliminare le carenze strutturali locali che hanno determinato il danno strutturale, ripristinando pienamente e migliorando il livello di sicurezza teorico. Così operando la valutazione dell'incremento della sicurezza sarà limitata alle parti strutturali su cui si interviene, in modo da ridurre i tempi tecnici di progettazione ed esecuzione. Da quanto sopra detto appare evidente come, qualora le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate, si può evitare la verifica globale della struttura per accertarne il livello di sicurezza, effettuando solo lavori di rafforzamento sismico, oltre alle riparazioni, così come disciplinati dall'OPCM 3779 e dai relativi indirizzi del Commissario Delegato.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico e procedurale relativo alla suddetta fattispecie di intervento ricadente nell'ambito del rafforzamento locale si farà riferimento agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009".

Nei casi in cui la struttura sia significativamente danneggiata o abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% dell'adeguamento sismico potranno essere realizzati interventi di miglioramento sismico coerenti con le disposizioni del paragrafo 8.4.2 delle "Norme tecniche delle costruzioni" di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.2. della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 recante "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", che recitano:

8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.

È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.

